



COMUNE DI FOLIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

V° SETTORE

POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE

(Sede Viale Genova, 1 – Tel 0736/491616 - Fax 0736 / 492586)

IMPOSIZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE SU TRATTO DI STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA AGRIGENTO

ORDINANZA n. 11 del 16/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto che nel tratto di strada di Via Agrigento dall'incrocio ai cv. 9-11-13 ai civici 55 – 57 sostano sia di giorno che di notte veicoli in contromano e che date le dimensioni della strada l'ampiezza delle due corsie rimane sotto i limiti della sicurezza anche perché il predetto tratto risulta leggermente curvato con limite della visibilità al di sotto dei 25 metri previsti dal C.d.S.

Ravvisata pertanto la necessità di vietare la sosta dei veicoli nel lato sx (a scendere verso i cv. 55 – 57) per motivi di sicurezza;

Visto il "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, numero 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visti gli art. 5 c. 3, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada";

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

1) di vietare la sosta in maniera permanente (dalle ore 00,00 alle ore 24,00) sia nei giorni feriali sia nei giorni festivi nel tratto di strada di Via Agrigento dall'incrocio ai cv. 9-11-13 ai civici 55 – 57

E' prevista in tutti i casi sopra specificati la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli in divieto di sosta.

Il Responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

Il personale dell'Ufficio Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della segnaletica presente a seguito dell'emanazione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di ANCONA.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. nr. 495/92.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento.

Folignano, li 16/04/2019

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE
Comm. Ranalli Umberto



1) di
feriali
civici

E' pr
veicoli